

**DISCIPLINARE TECNICO**  
**ALLEGATO**  
**ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO**  
**TERRITORIALE OTTIMALE PUGLIA**

---

<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE I - INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Mappa del perimetro del servizio.....	4
Art. 2 Disposizioni generali.....	4
Art. 3 Livelli minimi di servizio.....	5
Art. 4 Regime dei lavori .....	5
Oneri a carico del Gestore.....	5
Lavori di manutenzione e riparazione.....	6
Lavori di manutenzione ordinaria .....	6
Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento .....	7
Interventi di sostituzione di opere e impianti .....	8
Allacciamenti .....	9
Realizzazione di nuove opere e impianti .....	9
Sostituzione provvisoria.....	10
Art. 5 Gestione del servizio idrico integrato .....	10
Organizzazione del Servizio .....	10
Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.....	12
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento.....	12
Fonti di approvvigionamento e scarichi.....	12
Programma degli interventi (P.d.I.) .....	13
Risparmio idrico.....	15
Ottemperanza alla legislazione vigente.....	16
<b>PARTE II - LINEE METODOLOGICHE PER L'INVENTARIAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI .....</b>	<b>17</b>
Art. 6 Definizione di “bene strumentale” alle attività del Servizio Idrico Integrato .....	17
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti.....	18
La procedura di inventariazione.....	18
Verifiche dell’inventario da parte dell’EGA.....	19
<b>PARTE III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLO .....</b>	<b>20</b>
Art. 7 Obiettivi del controllo .....	20
Art. 8 Controllo di qualità tecnica e contrattuale (Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e mantenimento). .....	20
Controllo della Qualità tecnica .....	21
Controllo della Qualità contrattuale .....	21
Art. 9 Controllo del Programma degli Interventi .....	22
Art. 10 Monitoraggio del Programma degli Interventi.....	23
Art. 11 Aggiornamento-revisione del Programma degli Interventi .....	23
Art. 12 Controllo economico e tariffario .....	24
Art. 13 Controllo degli scambi infragruppo .....	31
Art. 14 Obblighi di comunicazione .....	33
Art. 15 Penali e procedura di applicazione.....	36
Art. 16 Accertamenti, sopralluoghi e verifiche .....	40

## **PREMESSA**

In materia di gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento, come di volta in volta modificata ed integrata nonché le disposizioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) e degli altri Organi competenti, rispetto ai cui obblighi il Gestore (di seguito AQP S.p.A.) si impegna ad ottemperare e a cui il presente Disciplinare tecnico si adegua se in contrasto, nei modi e nei tempi concordati di volta in volta con il Gestore.

Il presente Disciplinare Tecnico costituisce parte integrante della Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. Puglia (di seguito Convenzione) e concorre, con gli altri documenti contrattuali previsti dalla normativa vigente, a regolare il rapporto tra Autorità Idrica Pugliese (di seguito EGA) e AQP S.p.A. (di seguito Gestore).

Le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di richiedere un tavolo tecnico nei casi in cui a livello nazionale o regionale venisse legiferato/deliberato su materie oggetto del presente Disciplinare.

Le previsioni del presente Disciplinare Tecnico e del Piano di Ambito allegati alla Convenzione per la gestione del SII (di seguito Convenzione), ove non in contrasto con la regolazione e la normativa nazionale, devono essere rispettate prioritariamente mentre, laddove non vi sia un'espressa regolamentazione nei suddetti documenti, valgono le prescrizioni dettate dalla normativa vigente così come richiamate nel seguito.

Nel presente Disciplinare sono elencati i principi generali in base ai quali il Gestore deve uniformare la propria attività nell'espletamento del servizio nonché le procedure:

- ✓ per l'inventariazione dei beni e delle opere affidate al Gestore;
- ✓ per le attività di controllo che verrà svolta sull'attività di gestione da parte EGA.

L'EGA può procedere alla modifica ed integrazione delle procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione previa comunicazione al Gestore.

Nel presente atto, inoltre, vengono definiti i criteri in base ai quali verranno determinate le penalizzazioni previste nella Convenzione.

---

# PARTE I - INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## Art. 1 Mappa del perimetro del servizio

La Legge Regionale Puglia del 6 settembre 1999, n. 28, recante “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”, individua nell’intero territorio regionale la delimitazione dell’ATO unico Puglia e dispone che il SII nell’ATO Puglia sia gestito da un unico soggetto, tenuto conto dell’interconnessione del sistema idrico al servizio della Regione e della gestione unitaria esistente, anche ai sensi del D.lgs. n. 141/99.

L’esercizio del S.I.I. si svolge all’interno dell’agglomerato di riferimento di ciascuno dei Comuni ricadenti nel territorio dell’ATO Puglia, così come individuato dal Piano di Tutela delle Acque vigente, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 41/2019.

La normativa nazionale, ed in particolare il comma 2bis dell’art. 147 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., specifica che sono comunque fatte salve dalla gestione unica predetta:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
  - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’EGA dovrà provvedere all’accertamento dell’esistenza dei già menzionati requisiti.

## Art. 2 Disposizioni generali

Il Gestore, nell’espletamento del S.I.I., si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalla Convenzione nonché agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del S.I.I.. In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti normative e i loro eventuali aggiornamenti:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999;
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” (DM 99/97)

- 
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato;
  - Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68
  - Decreto Ministeriale n.185/2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”
  - Regolamento UE 2020/741 “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua”;
  - Normativa regionale in materia di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e affinamento (in particolare L.R. 28/1999 e s.m.i.);
  - Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del S.I.I. riconosciuta nella Convenzione.

### **Art. 3 Livelli minimi di servizio**

Il Gestore si impegna, nei limiti di quanto stabilito nel P.d’A. a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e quelli che dovessero risultare fissati dalla normativa eurounitaria, nazionale e regionale.

### **Art. 4 Regime dei lavori**

#### **Oneri a carico del Gestore**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, sono a carico del Gestore e i relativi oneri s’intendono interamente compensati dalla tariffa del S.I.I. riconosciuta utilizzando il metodo tariffario protempore vigente, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Il Gestore s’impegna a tenere in perfetta efficienza, per l’intera durata della vigente Convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all’EGA, al termine del rapporto, impianti funzionali all’espletamento dei servizi.

Per l’uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli Comuni compresi nell’Ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.

Per gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade comunali, provinciali o statali si applicano le vigenti norme in materia. Lo stesso dicasi per i canoni di rilascio dell’effluente depurato nei corpi idrici e nei canali gestiti dai Consorzi.

---

## Lavori di manutenzione e riparazione

1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di approvvigionamento, adduzione, distribuzione idrica, raccolta e collettamento reflui, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del S.I.I..
2. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere affidate in concessione.
3. Fatte salve le indicazioni di legge e le normative tecniche di settore, si definisce:
  - **Manutenzione ordinaria (programmata o a rottura):** l'insieme delle attività e degli interventi sulle opere e le strutture necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, qualsiasi elemento di rete o impianto del S.I.I.. Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di riparazione, sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere. Per interventi di **riparazione**, si intendono le operazioni mirate a ripristinare la funzionalità originaria di condotte, collettori e componenti impiantistici danneggiati, senza modificare in modo sostanziale la loro struttura, capacità o configurazione. Si tratta di interventi localizzati, che non comportano un miglioramento significativo delle prestazioni, ma eliminano guasti o degradi che compromettono il normale funzionamento. Le riparazioni sono contabilizzate a costo come le manutenzioni ordinarie
  - **Manutenzione straordinaria:** l'insieme degli interventi per rinnovare o sostituire parti strutturali delle reti e degli impianti già esistenti, , ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile del suo valore in termini di aumento della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione;

## Lavori di manutenzione ordinaria

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria le seguenti attività:
  - mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità ed efficienza delle opere;
  - ripristino della funzionalità delle opere;
  - mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere.
2. Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria.
3. La manutenzione programmata riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc..
4. Il Gestore predispose uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere conservato e aggiornato annualmente e messo a disposizione dell'EGATO, su richiesta dello stesso. Tale schema deve contenere, per le principali apparecchiature o impianti, almeno i seguenti elementi:
  - tipo di intervento programmato,
  - frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) di esecuzione di ciascuna delle attività programmate.

- 
5. Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le attività di manutenzione indicate nei manuali d'uso e di manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata. I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.

### **Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento**

La manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione o nel rinnovo di una immobilizzazione che costituisce un'unità economico-tecnica. Tale sostituzione, può essere effettuata per varie ragioni tra le quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo le seguenti:

- obsolescenza tecnica o funzionale di un'opera che non ne consente il corretto funzionamento e non ne rende efficiente la gestione;
- la sostituzione di opere o loro parti, impianti e reti giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e un'onerosità giudicabili antieconomiche e il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e determinare un significativo prolungamento della vita utile del bene;
- la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che compromettono la continuità della gestione e l'efficiente funzionamento delle opere;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
- le modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi ovvero a innovazioni tecnologiche migliorative.

L'insieme degli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria deve essere adeguatamente pianificato e inserito nel Programma degli Interventi (di seguito P.d.I.). Il Gestore attiva progressivamente gli interventi che si rendono necessari nel limite del budget assegnato, valutando in piena autonomia le attività funzionali al mantenimento dei livelli di servizio già raggiunti, pertanto, i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sono riconosciuti a carico della tariffa solo se previsti nel P.d.I. approvato dall'EGA.

Per garantire l'autonomia del Gestore nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16.1 lettera f) della Convenzione di Gestione, è fissato in 1 M€ il limite economico entro cui ciascun intervento di manutenzione straordinaria programmata possa rientrare nel budget indistinto appositamente allocato nel Programma degli Interventi per ciascuna annualità.

Nel caso in cui il Gestore rilevi la necessità di incrementare il budget assegnato per realizzare interventi ulteriori, può proporre di utilizzare importi della medesima annualità destinati ad altre tipologie di intervento o asset ovvero può richiedere un incremento del budget complessivo.

In ogni caso, motivando l'urgenza e la necessità, la richiesta va accompagnata da una relazione tecnica illustrante le condizioni che hanno dato luogo alla necessità degli interventi aggiuntivi e l'impatto sui livelli di servizio.

Nel caso in cui il Gestore ritenga necessaria l'esecuzione di un nuovo intervento, di importo superiore a 1 M€, non ricompreso nel P.d.I. ovvero non rientrante nel budget indistinto assegnato, dovrà, nel

più breve tempo possibile, sottoporre all'EGA la proposta al fine della valutazione e ottenimento della preventiva autorizzazione dall'EGA. Sono fatte salve le ipotesi di interventi urgenti ed indifferibili, conseguenti ad eventi imprevisti e imprevedibili e/o cause di forza maggiore, i quali, in ogni caso, non necessitano di autorizzazione preventiva dell'EGA. In tali ipotesi, entro 72 ore dall'accertamento dell'urgenza il Gestore è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all'EGA, con una descrizione dell'urgenza e delle relative cause, fornendo altresì una quantificazione di massima dei tempi e dei costi previsti/sostenuti per l'intervento e le eventuali modalità di attuazione del piano di emergenza e/o di interruzione del servizio interessato. Entro e non oltre dieci giorni dalla data del certificato di pagamento, il Gestore invia una relazione tecnica giustificativa, in cui devono essere presenti almeno i seguenti elementi: a) criticità risolta con l'attuazione dell'intervento; b) descrizione delle opere effettuate; c) determinazione dei costi effettivi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento.

Le variazioni approvate al budget indistinto e ai singoli interventi di manutenzione straordinaria rilevano ai fini della valutazione del tasso di realizzazione degli investimenti programmati, ai sensi della disciplina del controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi, di cui alla regolazione tariffaria pro-tempore vigente.

Il Gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di Manutenzione Straordinaria, compresi nel P.d.I..

L'EGA può precludere il riconoscimento tariffario a singoli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal Gestore a valere sul budget indistinto, che dovessero risultare, all'esito di specifica istruttoria in contraddittorio con il Gestore, estranei o non funzionali all'erogazione del S.I.I.. L'EGA non può precludere il riconoscimento tariffario agli interventi di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzati di importo superiore a 1 M€.

## **Interventi di sostituzione di opere e impianti**

Nell'ambito degli interventi di manutenzione, il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel P.d.I..

Gli interventi di sostituzione delle condotte e degli impianti si riferiscono a operazioni che prevedono la rimozione completa di un elemento esistente (tubazione, apparecchiatura, componente impiantistico) e la sua sostituzione con un nuovo elemento, mantenendo la stessa funzione e, se del caso, utilizzando materiali e tecnologie più performanti.

Differentemente dalla riparazione, la sostituzione non è un intervento localizzato, ma comporta la completa rimozione e ricostruzione dell'elemento.

Gli interventi urgenti la cui esecuzione richieda il pronto intervento e che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali imprevisti e/o imprevedibili, o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore. L'EGA provvede alla valorizzazione tariffaria delle spese sostenute, ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore secondo quanto previsto nella Convenzione.

Tutte le opere realizzate nell'ambito di interventi di sostituzione, ad esito favorevole del collaudo, entrano a fare parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della Convenzione.

## **Allacciamenti**

L'allacciamento consiste nel collegamento di un'utenza privata o di un nuovo insediamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria pubblica, mediante opere che garantiscano continuità del servizio, tenuta idraulica e sicurezza sanitaria nonché conformità alle norme tecniche e ambientali, secondo quanto definito dalla Convenzione di Gestione.

Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla condotta stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente), nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

La fornitura del servizio di allacciamento è disciplinata dal Regolamento del S.I.I. che definisce le modalità di erogazione del servizio e il rapporto con il cliente, inclusi i costi per l'allacciamento, le responsabilità per i lavori e le condizioni per la rinuncia da parte del cliente.

## **Realizzazione di nuove opere e impianti**

Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel Piano di Ambito e nel P.d.I. così come proposto dal Gestore.

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:

- all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo secondo le vigenti disposizioni comunitarie e di recepimento delle stesse nell'ordinamento italiano;
- all'affidamento dei lavori, forniture e servizi a terzi mediante procedure di evidenza pubblica ove previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia;
- alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali, il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

Sarà cura del Gestore richiedere ed ottenere da parte degli Enti competenti ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al S.I.I., così come definiti nel Piano di Ambito, e con le modalità necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel P.d'A. e nel P.d.I.

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi nonché le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente paragrafo, l'EGA supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra gli Enti.

Ove consentito dalle vigenti norme di legge il Gestore potrà procedere alla esecuzione diretta dei lavori e dei servizi connessi relativi agli interventi previsti nel P.d'A. e nel P.d.I..

## **Sostituzione provvisoria**

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio non venga eseguito che parzialmente, l'EGA potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, l'EGA ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la diffida rimasta senza effetto, addebitandone il costo al Gestore.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla diffida con la quale l'EGA contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine stabilito.

## **Art. 5 Gestione del servizio idrico integrato**

### **Organizzazione del Servizio**

Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione in linea con quanto indicato nel P.d'A. Il modello gestionale utilizzato dal Gestore deve essere compatibile con il sistema informativo in modo da fornire dati tra loro integrabili, rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione quali:

- ottimizzazione della distribuzione;
- minimizzazione dei costi di esercizio;
- ottimizzazione dei costi di energia elettrica;
- costituzione di riserve potabili;
- controllo di efficienza degli impianti di potabilizzazione e depurazione;
- controllo della qualità e quantità del prodotto;
- ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative e commerciali.

La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, in coerenza con quanto stabilito dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.

Al fine di garantire un servizio adeguato, predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e allo scopo di garantire un flusso informativo adeguato, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informatici, nonché attivare gli studi e i piani richiesti e ritenuti necessari dall'EGA quali il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, Piano di ricerca e riduzione delle perdite e Piano di gestione delle interruzioni del Servizio previsti in Convenzione di Gestione. Tali documenti dovranno essere trasmessi all'EGA, e ove necessario, sottoposti all'approvazione dell'EGA.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 14, l'EGA potrà chiedere al Gestore di fornire ulteriori informazioni, ove necessarie e funzionali ad adempiere a disposizioni normative o a dare riscontro a istanze motivate inoltrate da soggetti terzi (ARERA, Regione, Ministeri, Comuni, utenti,...), assegnando un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, per il riscontro o comunque entro le tempistiche definite dai succitati soggetti terzi, posto che il Gestore sia tempestivamente

---

informato e sia messo nelle condizioni di adempiere. In caso di mancato riscontro nel termine fissato per cause imputabili al Gestore, trova applicazione il disposto di cui al successivo art. 15.

Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e della regolazione di settore. In particolare, tali strumentazioni includono:

- gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione dei dati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi, pressioni, portate, livelli, stato di macchine apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torpidità, conducibilità, PH, cloro residuo, etc.);
- un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- un servizio per la raccolta delle segnalazioni di guasto in funzione 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
- un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.

Il Gestore si avvale, di un adeguato e idoneo sistema di telecontrollo e di un proprio laboratorio di analisi certificato e idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio, nel rispetto di quanto stabilito in Convenzione e dalla normativa vigente in materia.

Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente all'EGA. Le procedure e le modalità di prelievo dei campioni e di analisi degli stessi svolte dal laboratorio devono essere preventivamente comunicate all' EGA che potrà eventualmente accedere al laboratorio per le attività di controllo.

Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio e nel Piano di emergenza, così come previste dalla Convenzione e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità, il controllo degli scarichi nei corpi ricettori e, anche attraverso l'utilizzo di laboratori esterni, il controllo delle emissioni odorigene ai sensi della normativa vigente

Il Gestore redige un Piano di ricerca e recupero delle perdite in coerenza con quanto previsto nel P.d'A e della normativa nazionale vigente. Inoltre, facendo seguito alle disposizioni legislative comunitaria e nazionale vigenti in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, il Gestore provvede allo sviluppo del Piano di Sicurezza delle Acque quale dorsale strategica della pianificazione e programmazione delle attività gestionali, con correlazioni con il Piano di Emergenza, con il Piano di gestione delle interruzioni del Servizio e il Piano di ricerca e di riduzione delle perdite idriche.

A tale Piano deve essere allegato il Programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni di registrazione continua dei dati.

## **Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato**

L'erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base al Regolamento del S.I.I. che il Gestore deve adottare ai sensi dell'art. 25 della Convenzione. Tale Regolamento disciplina le modalità di erogazione del Servizio e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.

Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel Regolamento nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt.1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.

Nel Regolamento del S.I.I. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti e delle attività e prestazioni cosiddette accessorie, svolte dal Gestore su richiesta dell'utenza.

## **Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento**

Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione del servizio ad esso affidati.

Per i fini di cui al precedente paragrafo il Gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli Enti Locali appartenenti all'Ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio, procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive, linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti di acquedotto e fognarie, dai sistemi di collettamento e di smaltimento.

Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del Piano di Ambito, del connesso P.d.I. e delle attività comunque riconducibili al Servizio.

## **Fonti di approvvigionamento e scarichi**

Il Gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento secondo quanto indicato dal Piano di Gestione delle Acque redatto dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale ed a quanto stabilito dallo stesso P.d'A..

In analogia, dovrà altresì collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel Piano di Tutela delle Acque redatto dalla Regione Puglia.

In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il Gestore proporrà all'EGA soluzioni alternative o integrative.

## **Programma degli interventi (P.d.I.)**

Il PdI, con le sue modifiche e aggiornamenti, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.d'A. e dalla regolazione ARERA secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del S.I.I..

Il Gestore è obbligato ad eseguire le opere e gli interventi del PdI secondo la strategia definita nel P.d'A. nei tempi e nei modi in esso previsti, nonché nel rispetto delle modalità contenute nel presente documento e nella Convenzione, oltreché delle disposizioni dell'ARERA.

Il PdI quale strumento attuativo del P.d'A., individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza,

Il suddetto programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, declina gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione secondo il format indicato da ARERA

Tutti gli interventi previsti nel P.d'A., di cui all'art. 9 della Convenzione, dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

Alle scadenze temporali definite dall'ARERA, il Gestore propone all'EGA il P.d.I. per il periodo regolatorio di riferimento con l'evoluzione degli investimenti fino alla fine dell'affidamento.

La proposta di P.d.I. è trasmessa, in occasione di ogni aggiornamento della predisposizione tariffaria secondo quanto previsto dalla regolazione pro-tempore vigente e costituisce la proposta che il Gestore presenta rispetto agli investimenti da effettuare nel periodo di riferimento per la risoluzione di specifiche criticità ovvero per il raggiungimento degli obiettivi tecnici intermedi (individuati con riferimento agli obiettivi finali e alle priorità stabilite nel Piano di Ambito e dalla regolazione pro-tempore vigente).

Entro 15 giorni dall'approvazione del PdI da parte dell'EGA, il Gestore predispone, per ciascun intervento infrastrutturale di nuovo inserimento in programmazione, un cronoprogramma procedurale e finanziario, con l'indicazione delle spese previste per ciascuna fase del procedimento attuativo al miglior livello di definizione possibile.

Il suddetto cronoprogramma procedurale e finanziario, per gli interventi già presenti nella programmazione in essere alla data di entrata in vigore della Convenzione, sarà inviato esclusivamente per le fasi successive alla sottoscrizione della Convenzione stessa.

Il P.d.I. dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.

Ogni nuovo intervento che si intende realizzare in difformità al P.d.I. approvato, che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno, deve essere preventivamente autorizzato dall'EGA che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà

---

individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione.

L'EGA approva il programma degli interventi proposto dal Gestore in ottemperanza alle disposizioni regolatorie pro-tempore vigenti in relazione alle metodologie tariffarie.

Le opere previste nel Piano di Ambito e dei connessi Programmi degli Interventi devono essere completate entro i tempi stabiliti nel medesimo e nel rispetto sempre delle disposizioni dell'ARERA.

Spetta al Gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative finalizzati all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al P.d.I..

Per la realizzazione di nuove opere e impianti le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa. Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:

- all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo secondo le vigenti disposizioni comunitarie e di recepimento delle stesse nell'ordinamento italiano;
- all'affidamento dei lavori, forniture e servizi a terzi mediante procedure di evidenza pubblica ove previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia;
- alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

In particolare, tutti gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi devono effettuarsi nel rispetto della Convenzione, delle disposizioni amministrative e tecniche contenute nel Regolamento del SII, nei regolamenti comunali e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Gestore assicura la propria collaborazione ai Comuni, all'EGA, e, più in generale, a tutte le Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per il supporto alla redazione della pianificazione territoriale, per quanto di propria competenza.

In particolare, il Gestore assicura la propria collaborazione alle Amministrazioni comunali nella predisposizione dei Piani di sviluppo urbanistico, tenendo conto della pianificazione d'ambito vigente: il Gestore assicura tale supporto verificando la sostenibilità delle previsioni di espansione urbanistica in termini di soddisfacimento della domanda idropotabile e fognario depurativa con il P.d.I. approvato.

Ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al S.I.I., così come definiti nel Piano di Ambito, verrà rilasciato al Gestore nei tempi e con le modalità necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano.

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto sopra indicato, l'EGA potrà supportare le attività istruttorie

---

e i rapporti tra il Gestore e gli Enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.

I costi di investimento sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti dal Pdl.

Fatte salve successive modifiche alla normativa vigente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, analisi di vario genere finalizzate alla progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.

Fatte salve diverse indicazioni dell'ARERA e subentrate disposizioni normative, generalmente non sono riconducibili al S.I.I. i costi dovuti a opere non strettamente funzionali al S.I.I. (es. opere di difesa idraulica, di arredo urbano ecc.) che non possono trovare copertura nell'ambito della tariffa, a meno che non siano funzionali al ripristino delle condizioni antecedenti all'attuazione delle opere nei casi di restituzione delle stesse alle Amministrazioni titolari.

L'EGA si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica, sia in corso d'opera (con sopralluoghi nei cantieri o verifiche sulla progettazione) che alla fine dei lavori, sugli appalti affidati dal Gestore.

Tali attività potranno essere svolte direttamente dal personale tecnico dell'EGA o da personale incaricato. A questo fine il Gestore si impegna a consegnare puntualmente, su richiesta dell'EGA, i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari, con particolare riferimento al collaudo tecnico-amministrativo e all'*as built*

## **Risparmio idrico**

Ai sensi dell'art.146 del D. Lgs.152/06, il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca delle fughe programmata su ciclo pluriennale);
- studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- installazione di contatori per singola utenza, nonché installazione di contatori in ogni singola unità abitativa allacciata
- installazione di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  - diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  - sistemi di distrettualizzazione (DMA): suddivisione della rete in zone per controllare pressioni e ridurre perdite.;
  - installazione di valvole di regolazione automatica: gestione dinamica della pressione, per evitare sprechi;
  - studio di tecniche di ricerca perdite non invasive: correlatori acustici, droni con termocamere, sensori satellitari.

Il Gestore trasmette all'EGA, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti secondo le indicazioni e disposizioni impartite da ARERA nell'ambito della Raccolta dati di Qualità Tecnica ed in adempimento alla vigente legislazione, nonché secondo quanto previsto dagli Obblighi di Comunicazione di cui all'art. 14 del presente Disciplinare .

### **Ottemperanza alla legislazione vigente**

La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore.

Il Gestore è tenuto a adeguarsi alle vigenti Direttive Comunitarie e ARERA in tema di regolazione a garanzia dell'interesse degli utenti.

---

## PARTE II - LINEE METODOLOGICHE PER L'INVENTARIAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI

### Art. 6 Definizione di “bene strumentale” alle attività del Servizio Idrico Integrato

Per beni strumentali si intendono le immobilizzazioni materiali e talvolta immateriali costituenti parte dell'organizzazione permanente del Gestore, strettamente connessi alla sua attività operativa, indispensabili e funzionali all'erogazione dei servizi che compongono il SII. Riguardano, pertanto, le immobilizzazioni materiali e talvolta immateriali di uso durevole che consentono al Gestore di svolgere le proprie attività di pubblico interesse.

L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile e, pertanto, rappresentano un investimento a lungo termine per l'impresa, destinato a generare benefici economici futuri.

Per la corretta classificazione dei beni nell'ambito delle immobilizzazioni vale il principio della destinazione economica dei beni stessi. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscrivibili in bilancio al costo di acquisizione o di produzione. Inoltre, per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per la loro acquisizione.

L'utilizzazione delle immobilizzazioni, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

Nel caso specifico i beni strumentali del soggetto Gestore del S.I.I., sono suddivisibili nelle seguenti classi:

- beni di proprietà del soggetto Gestore o acquisiti dallo stesso con risorse proprie diverse dalla tariffa del S.I.I.;
- beni ottenuti in concessione:
  - ✓ dai comuni;
  - ✓ da altri soggetti pubblici.

In particolare, tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al Gestore all'atto della stipula della Convenzione sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico della pianificazione d'Ambito, degli Enti Locali, della Regione o di altri Soggetti pubblici.

Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del Servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Ciò significa che spetteranno al Gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tali beni e che tali beni costituiranno “beni gratuitamente devolvibili” al termine del periodo di concessione, previo riconoscimento del valore residuo ammortizzabile da parte del Soggetto subentrante al termine della concessione secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente e dalla Convenzione di gestione.

Tra i beni acquisiti e/o costruiti con fondi propri dal Gestore assumono rilevanza particolare le reti, le infrastrutture e le altre opere facenti parte integrante della dotazione del Servizio che, al termine del periodo di Convenzione, verranno ceduti all'EGA ad un prezzo di cessione pari al valore residuo

---

ammortizzabile, calcolato in ottemperanza alla regolazione tariffaria pro-tempore vigente. Tali beni costituiscono quindi “beni devolvibili non gratuitamente”.

Considerato che le regole applicate alla classificazione dei beni a patrimonio sono quelle indicate dai principi contabili e dal codice civile, il valore residuo delle immobilizzazioni messe a disposizione a scadenza concessione, viene così individuato:

- per i cespiti funzionali al SII, sarà quello regolatorio derivato dalla RAB del gestore integrato, laddove necessario, da quote di valore residuo civilistico per gli asset indivisibili e classificati pro quota, secondo i principi di separazione contabile, fuori dal perimetro del SII;
- per i cespiti non funzionali al SII, sarà quello civilistico individuato secondo i principi di separazione contabile.

## **Struttura e composizione del Libro dei Cespiti**

Il Libro dei cespiti o Registro dei beni ammortizzabili, è un registro previsto dall'Art. 16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali di un'impresa e le loro variazioni.

Il Libro cespiti deve essere redatto annualmente ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente e il Gestore è tenuto a trasmetterlo ogni anno all'EGA, su supporto informatico, nonché a provvedere al suo costante aggiornamento.

## **La procedura di inventariazione**

Il Gestore nei termini stabiliti in Convenzione in occasione della revisione del P.d.A. e successivamente ad ogni acquisizione di beni, dovrà provvedere all'inventario fisico dei beni affidati in concessione, attraverso l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (di seguito SIT) secondo la normativa vigente ed attingendo anche ai dati ed alle informazioni disponibili dalle gestioni precedenti nonché dalla documentazione disponibile.

Il Gestore procederà all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche disposte dall'EGA nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione disponibile.

Scopo dell'inventario è quello di procedere all'individuazione di tutti i beni attinenti al Servizio e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore.

Le fasi della procedura d'inventariazione, le cui specifiche vanno preventivamente concordate con l'EGA, sono individuabili in:

- ricognizione,
- classificazione,
- identificazione,
- valutazione.

La completa e corretta osservanza delle modalità e dell'iter logico delle procedure d'individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.

L'esito della procedura d'inventariazione confluirà nel SIT strutturato in adempimento alla normativa vigente, che costituirà portale di accesso sia alla banca dati territoriale che ai suoi continui aggiornamenti.

Annualmente dovrà essere reso disponibile all'EGATO un aggiornamento interamente consultabile della consistenza delle opere presenti nel SIT al 31/12 di ogni anno.

Il SIT sarà caratterizzato da una interoperabilità con ulteriori strumenti informatici al fine di scambiare e utilizzare dati in modo efficiente e senza perdita di informazioni.

### **Verifiche dell'inventario da parte dell'EGA**

Il Gestore ultimate le operazioni di inventariazione dovrà fornire all'EGA le credenziali di accesso al SIT, in cui sono contenute le informazioni inventariate unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguite per l'operazione di prima inventariazione.

Il Gestore dovrà assicurare l'aggiornamento del SIT ordinariamente entro 30 (trenta) giorni dandone puntuale comunicazione all'EGA.

---

## PARTE III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLO

### Art. 7 Obiettivi del controllo

Il controllo è esercitato dall'EGA sul Gestore, con l'obiettivo di garantire:

- la qualità del servizio reso agli utenti;
- l'efficienza gestionale;
- la trasparenza dei costi e l'equità tariffaria;
- la realizzazione degli investimenti per la tutela dell'ambiente e della risorsa idrica.

Il controllo si articola su più livelli

- 1) Controllo di qualità tecnica e contrattuale;
- 2) Controllo sul Programma degli Interventi;
- 3) Controllo economico e tariffario.

### Art. 8 Controllo di qualità tecnica e contrattuale (Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e mantenimento).

Oltre agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla Carta del Servizio, il Gestore è tenuto a raggiungere e mantenere standard di qualità tecnica e contrattuale e obiettivi di investimento e manutenzione, in coerenza con quanto previsto nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal Piano di Ambito e dai Programmi degli Interventi, come definiti e specificati dall'EGA.

#### **Obiettivi di Qualità Tecnica**

Il raggiungimento dei livelli minimi e degli obiettivi qualità tecnica è connesso alla valutazione di:

- standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente,
- standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

#### **Obiettivi di Qualità Contrattuale**

Sono previsti livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII omogenei sul territorio nazionale per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza, a cui, in caso di mancato adempimento, è associato un indennizzo automatico da riconoscere all'utente.

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica è associato sia alla realizzazione degli interventi programmati nel P.d'A. e nel connesso P.d.I., sia allo sviluppo di modelli gestionali volti a ottimizzare le prestazioni con cui viene reso il Servizio.

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità contrattuale è associato esclusivamente allo sviluppo di modelli gestionali volti a ottimizzare le prestazioni con cui viene reso il Servizio.

---

## Controllo della Qualità tecnica

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica fissati nel P.d.I. avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte dell'EGA, di una serie di variabili tecniche definite da ARERA in materia.

Le variabili tecniche sono funzionali al calcolo, almeno, dei seguenti indicatori:

- 1) Resilienza idrica,
- 2) Perdite idriche,
- 3) Interruzioni del servizio (compresa durata massima delle sospensioni, tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo, l tempo minimo di preavviso),
- 4) Qualità dell'acqua erogata,
- 5) Adeguatezza del sistema fognario,
- 6) Smaltimento dei fanghi in discarica,
- 7) Qualità dell'acqua depurata.

La definizione delle variabili tecniche è strumentale alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio classificati come obiettivi di qualità tecnica.

Il raggiungimento degli obiettivi tecnici ARERA viene verificato nella tempistica definita dalla stessa ARERA ed è soggetto al sistema di penalità/premialità stabilito a livello nazionale.

Ai fini della Regolazione sulla Qualità Tecnica del SII (di seguito RQTI) e così come stabilito nella Convenzione di gestione, il Gestore è tenuto al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli *standard* specifici, dei macro-indicatori e degli ulteriori indicatori semplici riferiti a *standard* generali di qualità tecnica.

L'EGA, a completamento delle azioni di verifica e convalida dei dati trasmessi dal Gestore, dovrà comunicare all'ARERA, secondo le tempistiche e le modalità da quest'ultima stabilite, i dati di qualità tecnica, dandone contestuale comunicazione al Gestore,

Il gestore ha l'obbligo di tenere e aggiornare gli appositi registri in cui sono contenuti tutti i dati necessari ad effettuare controlli delle variabili tecniche associate agli indicatori, secondo quanto stabilito dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.

## Controllo della Qualità contrattuale

In merito al monitoraggio degli obiettivi di qualità contrattuale, il Gestore è tenuto ad inviare annualmente entro il mese di marzo (salvo diverse tempistiche e modalità previste da ARERA) i registri di informazioni e i dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale che danno luogo alla raccolta dati RQSI ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni ARERA vigenti.

In riferimento al precedente paragrafo e al fine di garantire la validazione dei dati, l'EGA potrà richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una verifica puntuale di congruenza con la documentazione disponibile.

Il Gestore è tenuto a redigere e a trasmettere annualmente all'EGA un rapporto sulle conciliazioni effettuate con il servizio conciliazioni di ARERA contenente il numero delle stesse, gli argomenti trattati e il numero degli accordi raggiunti.

L'EGA si riserva di introdurre nuove variabili tecniche e gestionali da monitorare al fine di controllare la qualità del servizio reso e l'efficienza della gestione.

---

La definizione di tali eventuali nuove variabili e la connessa procedura di controllo saranno preventivamente condivise tra EGA e Gestore.

## **Art. 9 Controllo del Programma degli Interventi**

Il Gestore, sulla base degli interventi inseriti nella pianificazione d'Ambito e gli obiettivi tecnici intermedi di qualità tecnica (individuati con riferimento agli obiettivi finali e alle priorità stabilite nel P.d'A. e dalla regolazione ARERA), predispone e trasmette tutta la documentazione di dettaglio degli interventi che intende realizzare (nuove opere e impianti) e delle infrastrutture sulle quali intende intervenire (rinnovamento di opere, impianti e reti) per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la sottopone all'approvazione dell'EGA entro il 15 marzo dell'anno di predisposizione tariffaria, la quale dovrà provvedere a ciò entro i termini previsti dalla vigente regolazione di settore.

Tale documentazione costituisce il P.d.I e Piano delle Opere Strategiche (di seguito P.O.S.) e dovrà contenere, in relazione al periodo regolatorio di riferimento e fino alla fine dell'affidamento:

- 1) una relazione illustrativa delle strategie generali di intervento proposte per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e degli obiettivi prefissati dall'EGA;
- 2) l'elenco completo e dettagliato degli interventi che il Gestore intende effettuare con l'identificazione degli obiettivi ARERA e degli obiettivi prefissati dall'EGA, in coerenza con quanto indicato dalla regolazione pro-tempore vigente e completo degli elementi utili alla compilazione dei format resi disponibili da ARERA, inclusivo delle informazioni relative al codice intervento e alla commessa di investimento, se già attivata;
- 3) cronoprogramma procedurale e finanziario del singolo intervento, di cui all'Art. 5, con l'indicazione delle previsioni annuali del flusso di spesa, degli importi in corso di lavorazione, degli importi entrati in esercizio e degli incassi dei contributi a fondo perduto;
- 4) importo complessivo degli investimenti stimati per raggiungere ciascun obiettivo;
- 5) eventuale specifica fonte di cofinanziamento e percentuale di cofinanziamento prevista;
- 6) importo degli investimenti consuntivati nei precedenti quattro anni per ciascun intervento e saldo dei lavori in corso (LIC) al 31 dicembre, al netto e al lordo del saldo anticipi ai fornitori;
- 7) dettaglio della manutenzione programmata superiore a 1 milione di euro relativamente agli anni previsti nel P.d.I. ARERA al miglior livello di definizione disponibile per almeno i primi due anni;
- 8) ogni altra informazione necessaria alla compilazione dei prospetti relativi al P.d.I e al P.O.S., di cui alla Raccolta dati tariffari (RDT) in coerenza con quanto indicato dalla vigente regolazione di settore;
- 9) documentazione tecnico-economica ovvero, per le opere di rilevante complessità secondo la normativa vigente, l'analisi delle alternative e delle caratteristiche principali del progetto.

Tutti gli interventi previsti nel P.d.I. e nel relativo P.O.S. dovranno essere realizzati dal Gestore.

Eventuali progetti relativi ad interventi già esistenti alla data di sottoscrizione della Convenzione sono trasferiti dai Comuni al Gestore attraverso l'EGA. Le relative spese progettuali, previa verifica - da effettuarsi di concerto con l'EGA - della fattibilità dei progetti stessi, sono da intendersi quale parte integrante del quadro economico e saranno rimborsate ai Comuni dal Gestore entro il termine di esecuzione degli stessi. Dette spese saranno valorizzate in tariffa.

---

Infine, il Gestore redige annualmente una Relazione nella quale sono descritti e documentati i dati relativi agli investimenti relativamente ai cespiti ammortizzabili.

## **Art. 10 Monitoraggio del Programma degli Interventi**

Il monitoraggio del P.d.I., approvato dall'EGA, è effettuato attraverso la predisposizione da parte del Gestore di rapporti trimestrali di monitoraggio, redatti secondo gli schemi condivisi con l'EGA e riportati in Allegato 18a per gli interventi infrastrutturali, contenenti informazioni puntuali in merito allo stato di attuazione tecnico ed economico, alle eventuali cluster di criticità emerse e alle previsioni di ultimazione nonché l'Allegato 18b per gli interventi di manutenzione straordinaria.

I rapporti trimestrali, che riportano dati non soggetti ad unbundling, sono trasmessi entro i 25 giorni successivi al trimestre a cui si riferiscono (25 gennaio, 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre) e resta nella piena responsabilità del Gestore garantire la tempestività della trasmissione, la completezza e veridicità delle informazioni ivi riportate, sulla base delle quali viene eseguito il controllo circa l'attuazione degli investimenti.

L'EGA procederà ad eseguire verifiche a campione sui progetti, in corso di redazione, e/o sugli interventi, in corso di realizzazione da parte del Gestore, che la stessa riterrà strategici.

Unitamente alla documentazione sopra detta, con cadenza semestrale (25 marzo e 25 settembre) verranno trasmessi i dati relativi agli interventi critici che comportano o potrebbero comportare scostamenti rispetto alla programmazione ed il dettaglio delle criticità osservate correlate ai suddetti cluster di criticità contenuti nei rapporti di monitoraggio trimestrali. Quanto sopra detto secondo il format di cui all'allegato 18a.

## **Art. 11 Aggiornamento-revisione del Programma degli Interventi**

L'aggiornamento del P.d.I. avviene di norma nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria, con le modalità e nelle tempistiche stabilite dalla regolazione vigente.

Nelle more dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria, ove si manifestasse da parte del Gestore la necessità di apportare modifiche al P.d.I., queste sono di volta in volta approvate dall'EGA, previa verifica del mantenimento degli obiettivi e del rispetto dell'equilibrio economico finanziario e dei livelli tariffari.

Le conseguenti variazioni al Quadro economico e/o ai flussi di spesa di volta in volta autorizzati, anche a seguito di varianti approvate in corso d'opera o mutamenti delle percentuali di cofinanziamento, rilevano ai fini della valutazione del tasso di realizzazione degli investimenti programmati, ai sensi della disciplina del controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi, di cui alla regolazione tariffaria pro-tempore vigente.

Qualora si manifestino eventi che modificano sostanzialmente le previsioni del P.d.I., si procede alla revisione straordinaria del Programma stesso. Le cause possono essere, a titolo esemplificativo:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d) variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;
- e) scostamenti abnormi dalle previsioni operate (salvo verifica della responsabilità conseguente);

- f) variazioni del perimetro del servizio a livello territoriale o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio.

Nel caso tale modifica dovesse incidere sull'equilibrio-economico finanziario del Gestore, si dovrà contestualmente procedere alla revisione straordinaria della predisposizione tariffaria del Servizio secondo le modalità previste dalla regolazione vigente.

## **Art. 12 Controllo economico e tariffario**

Il controllo economico e tariffario si espleta attraverso l'analisi e la validazione da parte dell'EGA dei dati e delle informazioni di seguito elencati, tramessi dal Gestore secondo le scadenze specificate.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Gestore trasmette all'EGA la seguente documentazione di consuntivo relativa all'esercizio precedente.

### A. Informazioni di natura economica:

- 1) base dati analitica del Conto economico, inclusiva della matrice dei centri di costo e dei centri di profitto in uso, con l'esposizione separata dei saldi di ciascun conto (di costo e ricavo) per ciascun centro (di costo e di profitto), indicando per ciascun record la classificazione adottata nel Bilancio di esercizio e l'attribuzione alle dimensioni di attività/comparto/ATO previste dalle normative di separazione contabile;
- 2) calcoli di dettaglio delle allocazioni e dei ribaltamenti del Conto economico effettuati ai sensi delle normative di separazione contabile, con evidenza dei driver utilizzati e delle riclassificazioni rispetto al Bilancio di esercizio, unitamente all'elaborazione delle transazioni interne e alle allocazioni manuali, incluse quelle relative al calcolo delle spese generali capitalizzate e di specifiche voci di costo e/o di ricavo previste dalla regolazione vigente;
- 3) prospetti propedeutici alla elaborazione dei documenti di Conto economico previsti dalle normative di separazione contabile ARERA e MEF;
- 4) prospetto di Conto economico di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente, in quadratura con il Bilancio di esercizio, con separata indicazione, per ciascun ATO, degli importi afferenti al S.I.I., alle Altre attività idriche e alle Attività diverse, distinguendo i costi ambientali e della risorsa afferenti al S.I.I., inclusivo del prospetto di riconciliazione dei ricavi (Allegato 21);
- 5) prospetto dei costi ambientali e della risorsa (Allegato 22), in quadratura con i relativi conti di contabilità generale, con l'indicazione per ciascun record delle dimensioni di attività/comparto/ATO previste dalle normative di separazione contabile e la suddivisione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili, tra classi del Bilancio di esercizio e tra voci di dettaglio del prospetto di Conto economico di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente;
- 6) calcoli di dettaglio della voce relativa del contributo alle ARERA, corredato dalle relative ricevute di versamento;
- 7) prospetto degli accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, articolato per tipologia di accantonamento, e prospetto degli utilizzi contabili dei fondi rischi e oneri, articolato per tipologia di fondo, entrambi distinti per ATO, servizio idrico integrato, altre attività idriche e altro;

- 8) estrazione del mastrino relativo agli acquisti di acqua e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione da altri soggetti, in quadratura con i relativi conti di contabilità generale, , specificando per ciascun record se si tratta o meno di uno stanziamento, unitamente al prospetto degli “acquisti dei servizi all’ingrosso” di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente e corredato dalle relative fatture o ordini di pagamento, unitamente ai prospetti di riconciliazione delle fatture con gli importi contabilizzati nel Bilancio di esercizio;
- 9) estrazione dei mastrini relativi agli oneri locali inclusi nei costi operativi aggiornabili e nei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, in quadratura con i relativi conti di contabilità generale, specificando per ciascun record se si tratta o meno di uno stanziamento;
- 10) base dati analitica dei consumi e dei costi relativi all’acquisto di energia elettrica, in quadratura con i relativi conti di contabilità generale, corredato dal relativo elenco delle prese, dettagliato per Point of Delivery (POD) e per mensilità di competenza, con l’indicazione per ciascun record del relativo centro di costo o centro di profitto, del conto di contabilità generale utilizzato e dell’attribuzione alle dimensioni di attività/comparto/ATO previste dalle normative di separazione contabile, specificando per ciascun record se si tratta o meno di uno stanziamento.
- 11) calcoli di dettaglio delle allocazioni e dei ribaltamenti dei costi e dei consumi di energia elettrica effettuati ai sensi delle normative di separazione contabile, con evidenza dei driver utilizzati, unitamente alle elaborazioni delle transazioni interne e delle allocazioni manuali, incluse quelle relative alle infrastrutture ad uso promiscuo di più comparti, alle altre attività idriche e all’autoconsumo;
- 12) prospetti di sintesi dei consumi e dei costi di energia elettrica (Allegato 23), con l’aggregazione dei dati per attività/comparto/ATO prima e dopo le allocazioni dei costi comuni, dei costi a valenza sopra ATO e delle altre attività idriche, unitamente all’importo delle eventuali sopravvenienze attive e passive, dando evidenza della chiusura degli stanziamenti effettuati negli anni a cui si riferiscono le sopravvenienze;
- 13) documentazione relativa all’energia elettrica prodotta e immessa in rete per ciascun impianto FER e ai contributi da GSE relativi agli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili;
- 14) prospetto dei costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione per singolo impianto di depurazione gestito (Allegato 24), distinti per conto di contabilità generale, corredato dalle informazioni relative al codice dell’impianto, alla denominazione dell’impianto e al centro di costo;
- 15) prospetto dei costi sostenuti e dei quantitativi smaltiti presso ciascun fornitore per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione, in quadratura con il prospetto dei costi sostenuti per impianto, suddiviso per ATO (Allegato 25);
- 16) elenco degli immobili dati in locazione con l’indicazione dei fitti attivi percepiti nell’anno per ciascuno di essi ed elenco degli immobili alienati nell’anno, dando evidenza in entrambi i prospetti di quali immobili sono inclusi nella valorizzazione tariffaria e fornendo, per gli immobili alienati e valorizzati in tariffa, le informazioni relative al costo storico di realizzazione e all’importo delle manutenzioni straordinarie effettuate, agli anni di capitalizzazione di tali importi e ai fondi ammortamento al 2011;
- 17) rendicontazione dei maggiori costi operativi associati a specifiche finalità, sostenuti in applicazione della regolazione vigente, corredato dal prospetto relativo ai costi operativi sostenuti per la Qualità tecnica di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 26), unitamente alla relativa documentazione di supporto e ad una relazione che illustri le cause degli sconti rispetto all’anno precedente.

---

B. Informazioni di natura patrimoniale, espresse al costo storico di prima realizzazione, al netto delle rivalutazioni monetarie e delle spese generali capitalizzate, di cui è data separata evidenza attraverso specifici prospetti, in quadratura con le corrispondenti voci del Bilancio di esercizio:

Cespiti e investimenti

- 1) base dati analitica del libro cespiti, inclusiva della matrice dei centri di costo e dei centri di profitto in uso, con l'indicazione, per ciascun cespite, del codice identificativo e della descrizione sintetica, del codice e della denominazione della commessa di investimento, dell'anno di capitalizzazione, del centro di costo assegnato, del codice e della descrizione della classe di Bilancio, del raggruppamento di appartenenza per la Nota integrativa, della data di entrata in ammortamento, degli incrementi delle immobilizzazioni in ammortamento e delle immobilizzazioni in corso e delle altre movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio, del fondo ammortamento e del saldo a fine esercizio, dell'attribuzione alle dimensioni di attività/comparto/ATO previste dalle normative di separazione contabile, della categoria di ammortamento regolatorio assegnata;
- 2) calcoli di dettaglio delle allocazioni, anche manuali, e dei ribaltamenti dei cespiti effettuati ai sensi delle normative di separazione contabile, con evidenza dei driver utilizzati e delle riclassificazioni rispetto al Bilancio di esercizio;
- 3) prospetti propedeutici alla elaborazione dei documenti di movimentazione immobilizzazioni previsti dalle normative di separazione contabile ARERA e MEF;
- 4) prospetto della stratificazione degli investimenti entrati in ammortamento nell'anno, (Allegato 27), al lordo dei contributi a fondo perduto, con l'indicazione separata degli importi attribuiti a ciascun ATO/attività e a ciascuna categoria di ammortamento regolatorio, unitamente all'importo del saldo complessivo dei lavori in corso (LIC) distinto per ATO, con separata indicazione dei LIC considerati non movimentati ai sensi della regolazione pro-tempore vigente, corredato da una tabella di quadratura con la Nota integrativa (Allegato 28), una tabella di riconciliazione degli importi stratificati con i valori contenuti nel Bilancio di esercizio (Allegato 29) e da una tabella di riconciliazione tra la somma degli incrementi dell'anno di rendicontazione e del saldo LIC dell'anno precedente e la somma degli investimenti entrati in ammortamento nell'anno di rendicontazione e il saldo LIC dello stesso anno di rendicontazione (Allegato 30);
- 5) base dati analitica dei nuovi investimenti realizzati nell'anno in attuazione del Programma degli Interventi (PdI), in quadratura con il prospetto della stratificazione degli investimenti ed il prospetto della stratificazione dei contributi a fondo perduto, con separata indicazione, per ciascun cespite, degli incrementi delle immobilizzazioni dell'anno al lordo dei contributi a fondo perduto, della quota parte degli incrementi delle immobilizzazioni in corso, degli investimenti entrati in ammortamento, delle altre movimentazioni contabili e, per ciascuna commessa di investimento, dei contributi a fondo perduto incassati, unitamente alle informazioni relative al codice intervento, alla descrizione dell'intervento, alla tipologia di incremento, alla commessa di investimento, al centro di costo, al tipo investimento, alla classe investimento, alla classe PdA, all'attribuzione alle dimensioni di attività/comparto/ATO previste dalle normative di separazione contabile, alla categoria di ammortamento regolatorio assegnata, alla percentuale ribaltata sugli ATO e sulle attività non idriche, all'inclusione o meno nel Piano Opere Strategiche (POS).

Contributi a fondo perduto

- 6) base dati analitica dei contributi a fondo perduto, distinti per commesse di investimento, con separata indicazione dei contributi sui lavori conclusi, sui lavori in corso e sui lavori da eseguire, dando evidenza degli importi incassati nell'anno, delle rettifiche per omologazione e delle altre movimentazioni, distinguendo gli importi considerati ai fini tariffari, in quadratura con gli importi inseriti nel prospetto di stratificazione dei contributi a fondo perduto, dagli importi oggetto di rettifica per omologazione o attinenti ad altre movimentazioni contabili;
- 7) base dati analitica dei contributi incassati per la realizzazione di allacci e tronchi idrici e fognari, dando evidenza delle operazioni compiute per l'individuazione degli importi inseriti nel prospetto di stratificazione dei contributi a fondo perduto;
- 8) calcoli di dettaglio delle allocazioni, anche manuali, e dei ribaltamenti dei contributi a fondo perduto effettuati ai sensi delle normative di separazione contabile, con evidenza dei driver utilizzati e delle riclassificazioni rispetto al Bilancio di esercizio;
- 9) prospetto della stratificazione dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno (Allegato 27), con l'indicazione separata degli importi attribuiti a ciascun ATO/attività e a ciascuna categoria di ammortamento regolatorio, unitamente all'importo del saldo complessivo dei contributi incassati sui lavori in corso distinto per ATO, corredato da una tabella di quadratura degli importi ammissibili alla stratificazione con i valori contenuti nella Nota integrativa (Allegato 31);
- 10) prospetto di stratificazione dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno riclassificati/rettificati ai fini tariffari (Allegato 27), al netto delle restituzioni a seguito di omologazioni, delle rettifiche degli stanziamenti eccedenti, delle rettifiche dei fondi ammortamento a seguito omologazione e inclusivo delle eventuali poste considerate in via extra contabile come contributo a fondo perduto, con l'indicazione separata degli importi attribuiti a ciascun ATO e a ciascuna categoria di ammortamento regolatorio, unitamente all'importo del saldo complessivo dei contributi incassati sui lavori in corso distinto per ATO, corredato da una tabella di riconciliazione degli importi riclassificati/rettificati ai fini tariffari con i valori rinvenienti dalla base dati analitica (Allegato 32);
- 11) prospetto analitico dei contributi a fondo perduto incassati (Allegato 33), con evidenza della quadratura con il Bilancio di esercizio e l'indicazione, per ogni incasso, della fonte di finanziamento, del soggetto finanziatore, della commessa di investimento, della data di incasso e della tipologia di agevolazione, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e bancaria;

#### Dismissioni e lavori in corso

- 12) base dati analitica delle dismissioni dei cespiti e dei contributi a fondo perduto, inclusivo delle svalutazioni e delle rottamazioni, con l'indicazione del codice identificativo e della descrizione sintetica, del codice e della denominazione della commessa di investimento, del costo storico di acquisizione, dell'anno di capitalizzazione e dell'importo del fondo ammortamento all'anno 2011, unitamente al prospetto di cui alla raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 34);
- 13) base dati analitica della movimentazione annuale dei lavori in corso (LIC) per singola commessa di investimento, con evidenza di quelli considerati non movimentati dalla regolazione pro-tempore vigente, e delle informazioni relative al codice intervento, al tipo investimento, alla classe investimento, alla classe PdA, alla inclusione nel Piano Opere Strategiche (POS), al saldo dei contributi a fondo perduto incassati, unitamente ad una tabella

- 
- di quadratura con il prospetto della stratificazione degli investimenti ed il prospetto della stratificazione dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno;
- 14) base dati analitica del saldo dei lavori in corso (LIC) distinti tra quelli inclusi nel Piano Opere Strategiche (LIC<sub>POS</sub>) e quelli non inclusi (LIC<sub>ORD</sub>), con evidenza, per singola commessa di investimento, delle informazioni relative al codice intervento, alla commessa di investimento, al tipo investimento, alla classe investimento, alla classe PdA, al saldo dei contributi a fondo perduto incassati, all'inclusione tra i LIC considerati non movimentati ai sensi della regolazione pro-tempore vigente, al saldo dei contributi a fondo perduto incassati, unitamente ad una tabella di quadratura dei totali con gli importi dei LIC indicati nel prospetto della stratificazione degli investimenti e nel prospetto della stratificazione dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno;
  - 15) Prospetto di ricostruzione della movimentazione dei lavori in corso relativi ad opere non strategiche (LIC<sub>ORD</sub>), inclusivo della movimentazione annuale delle immobilizzazioni in ingresso e in uscita e dell'importo annuale del saldo dei relativi contributi (Allegato 35), in quadratura con il saldo dei LIC<sub>ORD</sub> come calcolato al precedente punto 13);

C. Informazioni di natura tariffaria:

- 1) prospetto delle tariffe applicate e dei volumi fatturati (Allegato 36), consolidati al 30 settembre dell'anno di trasmissione dei dati, agli utenti finali civili e assimilati, con l'indicazione, per ciascuna tipologia d'uso, delle informazioni necessarie alla compilazione della Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente, unitamente alle informazioni di quadratura rispetto ai dati rinvenuti dagli applicativi gestionali, evidenziando le cause degli eventuali scostamenti;
- 2) base dati analitica delle tariffe applicate e dei volumi fatturati, consolidati al 30 settembre dell'anno di trasmissione dei dati, agli utenti finali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, con l'indicazione, per ciascun contratto, del periodo di fatturazione, dei volumi fatturati, degli importi fatturati per ciascuna componente tariffaria, dei giorni di fatturazione, del fatturato totale, delle componenti tariffarie utili al calcolo delle rettifiche previste dalla regolazione pro-tempore vigente rispetto alle tariffe previgenti all'introduzione dell'articolazione quali-quantitativa, degli importi di dette rettifiche, del fatturato rettificato, unitamente alle informazioni di sintesi necessarie alla compilazione del relativo prospetto di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 37);
- 3) base dati analitica delle tariffe applicate e dei volumi fatturati, consolidati al 30 settembre dell'anno di trasmissione dei dati, ai soggetti diversi dagli utenti finali per la vendita di acqua e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione, con l'indicazione, per ciascun soggetto, del numero contratto, dello status contrattuale, del servizio venduto, inclusivo del prospetto delle Vendite all'ingrosso di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 38) e corredato dalle relative fatture, unitamente alle informazioni di quadratura rispetto alle fatture medesime, evidenziando le cause degli eventuali scostamenti;

D. Informazioni di natura finanziaria:

- 1) prospetto del tasso di mancato incasso a 24 mesi (UR24), con l'indicazione, distintamente per ciascun ATO e per ciascuna categoria tariffaria, degli importi delle fatture emesse nel secondo anno antecedente all'anno di rendicontazione e degli importi incassati a qualsiasi titolo, inclusi i meccanismi di compensazione, entro il 31 dicembre dell'anno di rendicontazione (Allegato 39).

- 2) prospetto relativo ai contratti di finanziamenti in essere (Allegato 40), con la distinzione, per ciascun contratto, del soggetto finanziatore, della data di sottoscrizione, della data di scadenza, delle garanzie richieste, del tasso medio d'interesse applicato, della quota capitale rimborsata nell'anno, della quota interessi rimborsata nell'anno, del debito residuo a fine anno;
- 3) prospetto relativo alle "Fonti di finanziamento" di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 41), unitamente al saldo dei singoli fondi rischi e oneri distinti per ATO, servizio idrico integrato, altre attività idriche e altro, in quadratura con il Bilancio;
- 4) prospetto relativo alle disponibilità di cassa a fine anno (Allegato 42), dando evidenza della quadratura con il Bilancio di esercizio, con separata indicazione delle disponibilità vincolate e delle disponibilità pignorate.

E. Altre informazioni economico finanziarie:

- 1) prospetto relativo agli "Altri dati economico-finanziari" e prospetto relativo agli "Altri dati relativi alla gestione" di cui alla Raccolta Dati Tariffari (RDT) pro-tempore vigente (Allegato 43);
- 2) prospetto di sintesi degli importi fatturati e degli importi versati relativi a ciascuna componente perequativa applicata ai sensi della regolazione pro-tempore vigente (Allegato 44), corredato dalle relative ricevute di versamento.

Ferma restando la suddetta scadenza del 31 dicembre, il Gestore, ove preveda tempistiche differenziate per l'invio di singoli insiemi di dati, trasmette all'EGA, entro il 30 giugno di ciascun anno, il relativo calendario.

Negli anni in cui si svolge la predisposizione tariffaria o il suo aggiornamento, il Gestore trasmette all'EGA, al massimo entro 60 giorni dalla scadenza a quest'ultimo imposta dall'ARERA per le attività di competenza, i prospetti della Raccolta Dati Tariffari (RDT) di cui alla regolazione pro-tempore vigente, debitamente compilati in ogni parte in coerenza con i dati trasmessi, unitamente alla seguente documentazione di preconsuntivo relativa all'esercizio precedente, elaborata, ove necessario, con l'applicazione dei driver dell'anno precedente.

- A. Informazioni di natura economica, di cui alla precedente lett. A., limitatamente ai punti da A.4) ad A.17), compilando il punto A.4) necessariamente per le voci relative ai costi di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione, ai costi operativi aggiornabili, ai costi ambientali e della risorsa aggiornabili, alle spese di funzionamento dell'EGA, agli accantonamenti per rischi e alle ulteriori specificazioni dei ricavi.
- B. Informazioni di natura patrimoniale, di cui alla precedente lett. B., con eventuale esclusione dei punti B.7) e B.12).
- C. Informazioni di natura tariffaria, di cui alla precedente lett. C., come risultanti al 31 dicembre dell'anno rendicontato, inclusive delle componenti di rateo non fatturate e calcolate ai fini della redazione del Bilancio di esercizio.
- D. Informazioni di natura finanziaria, di cui alla precedente lett. D., con eventuale esclusione delle informazioni relative ai mezzi propri e ai mezzi di terzi.
- E. Altre informazioni economico finanziarie, di cui alla precedente lett. E., con eventuale esclusione delle informazioni relative alle imposte e ai costi del personale.

---

Ferma restando la suddetta scadenza, il Gestore, ove preveda tempistiche differenziate per l'invio di singoli insiemi di dati, trasmette all'EGA, entro 90 giorni dal termine utile per la chiusura della predisposizione tariffaria, il relativo calendario.

Il mancato rispetto da parte del Gestore del termine ultimo su determinato di 60 giorni dalla scadenza dell'invio ad ARERA della predisposizione tariffaria potrà determinare l'utilizzo integrale o parziale da parte dell'EGA dei dati di consuntivo relativi all'ultimo Bilancio disponibile, all'atto della predisposizione tariffaria o del suo aggiornamento, onde garantire il rispetto dei termini fissati dalla regolazione pro-tempore vigente.

La documentazione di preconsuntivo è aggiornata e completata dal Gestore con i dati di consuntivo e trasmessa all'EGA entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolge la predisposizione tariffaria o il suo aggiornamento, limitatamente alle seguenti informazioni.

- A. Informazioni di natura economica, di cui alla precedente lett. A.
- B. Informazioni di natura patrimoniale, di cui alla precedente lett. B.
- C. Informazioni di natura tariffaria, di cui alla precedente lett. C.

I prospetti e le elaborazioni di cui ai punti precedenti sono trasmessi di norma in formato di foglio di calcolo elettronico con i collegamenti attivi alle sottostanti basi dati, al fine di consentire all'EGA le opportune verifiche.

L'EGA analizza i dati e le informazioni tramessi dal Gestore al fine di verificarne la completezza rispetto alle esigenze informative di cui ai commi precedenti e la congruità rispetto ad altri documenti trasmessi dal Gestore medesimo o già in possesso dell'EGA, potendo avanzare al Gestore richieste di chiarimenti e/o integrazioni, cui di norma il Gestore risponde entro cinque giorni lavorativi, salvo che la richiesta dell'EGA non contenga un termine differente. Al completamento dell'analisi, l'EGA redige una relazione di validazione che costituisce parte integrante degli atti endoprocedimentali propedeutici all'approvazione della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione pro-tempore vigente.

Con riferimento agli elementi di costo di cui ai precedenti punti A8), A9) e A10), resta fermo il relativo riconoscimento tariffario degli stanziamenti effettuati sino alla quantificazione accertata dell'ammontare e/o alla contabilizzazione della corrispondente sopravvenienza.

Ciascun insieme di elementi informativi di cui ai precedenti punti da A1) a E2) è da considerarsi come singolo elemento di controllo, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'Art. 15. Independentemente dalle scadenze intermedie indicate nell'eventuale calendario trasmesso dal Gestore per l'invio di singoli insiemi di dati, rileva il termine ultimo previsto per l'invio.

Ove il Gestore sia incorso in maggiori costi operativi endogeni per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali, questi presenta all'EGA motivata istanza di riconoscimento tariffario dei relativi conguagli, esponendo le cause dirette e indirette che hanno originato i maggiori costi e le azioni che il Gestore ha intrapreso per prevenirne o minimizzarne l'impatto, corredando l'istanza con i dati e le informazioni utili all'apprezzamento dei fenomeni esposti. L'EGA si esprime entro il termine di 90 giorni in merito all'istanza del Gestore e valorizza gli eventuali conguagli ammessi al riconoscimento tariffario all'atto della successiva predisposizione tariffaria o suo aggiornamento. L'eventuale richiesta da parte dell'EGA di chiarimenti e/o integrazioni sospende il suddetto termine.

---

Ove l'EGA venga a conoscenza di variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o di eventi eccezionali, di natura interamente esogena e non riconducibili in alcun modo ad azioni di efficientamento intraprese dal Gestore, che possono aver portato ad una riduzione dei costi operativi endogeni, trasmette al Gestore una comunicazione in cui illustra i presupposti della decisione che intende adottare e i conseguenti esiti tariffari, chiedendo un riscontro entro un termine congruo e ove necessario dati e documentazione aggiuntivi utili all'apprezzamento dei fenomeni esposti.

Il Gestore riscontra entro tale termine trasmettendo le eventuali informazioni richieste e fornendo le proprie argomentazioni in merito alla decisione che l'EGA intende adottare, unitamente ad eventuali dati aggiuntivi. L'EGA si esprime entro il termine 10 giorni in merito alle argomentazioni del Gestore e provvede a valorizzare i conseguenti esiti tariffari all'atto della successiva predisposizione tariffaria. L'eventuale richiesta da parte dell'EGA di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni sospende il suddetto termine.

Il Gestore trasmette all'EGA il prospetto dell'articolazione tariffaria (Allegato 46) e il prospetto delle spese per prestazioni accessorie (Allegato 47), in vigore, anche in via transitoria, al 1° gennaio, ovvero alla data di entrata in vigore, se diversa, entro il 15 dicembre di ciascun anno precedente, ovvero entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'EGA della proposta del moltiplicatore tariffario ovvero entro 15 giorni dall'approvazione definitiva del moltiplicatore tariffario da parte dell'ARERA.

## **Art. 13 Controllo degli scambi infragruppo**

Premesso che l'EGA si riserva di valutare sempre e comunque l'attinenza al S.I.I. o alle altre attività idriche, delle attività oggetto di scambi infragruppo ai fini del riconoscimento in tariffa degli importi relativi, la procedura di controllo attraverso il monitoraggio dei dati sugli scambi ha lo scopo di verificare che il Gestore applichi alla valorizzazione delle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi interne al gruppo societario<sup>1</sup> prezzi che non determinino impatti tariffari ingiustificati per l'utenza ovvero che le prestazioni di servizio interne al gruppo societario si svolgano in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le Parti o di valore normale, vale a dire secondo il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

In considerazione di quanto previsto dalle Delibere ARERA (Art. 19 del TIUC), in merito alla valorizzazione delle transazioni nell'ambito del proprio gruppo societario, tale procedura evidenzia le misure che l'EGA ha la facoltà di adottare qualora gli scambi tra le società del gruppo verso la società Gestore del S.I.I. fossero manifestamente lesive per l'utenza, nell'ambito del metodo tariffario pro tempore vigente.

La disciplina contenuta nel presente paragrafo si applica alle sole società controllate dal Gestore ed oggetto di consolidamento di bilancio con la capogruppo.

L'EGA si riserva di valutare l'attinenza al SII delle attività oggetto di scambi infragruppo ai fini del riconoscimento in tariffa degli importi relativi.

Il controllo degli scambi infragruppo, in linea con quanto stabilito dall'ARERA per le operazioni tra controllate si focalizza su tre aspetti principali:

---

<sup>1</sup> Un gruppo societario è l'insieme di società, tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;

- 
- contratti da applicare agli scambi, nei quali siano indicati natura, modalità di fruizione e prezzi unitari utilizzati e che illustrino chiaramente come il trasferimento di beni e servizi, ipotizzati a preventivo nei contratti, verranno verificati a consuntivo;
  - i prezzi applicati agli scambi infragruppo, che devono essere in linea con quelli dello specifico mercato di riferimento;
  - modalità di consuntivazione degli scambi infragruppo intercorsi.

Le parti concordano che le società rispetto alle quali verrà applicata la disciplina di monitoraggio sugli Scambi infragruppo sono le società controllate direttamente e indirettamente dal Gestore ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 127/1991<sup>2</sup>, e pertanto inserite nel bilancio consolidato del Gestore.

Sono esclusi dal controllo gli scambi all'interno del gruppo aziendale costituiti da acquisto di beni o servizi da Società del Gruppo (come in precedenza definito) che hanno come destinazione servizi relativi ad attività non idriche.

L'attività di monitoraggio avviene attraverso la trasmissione dei prezziari utilizzati dal Gestore (se esistenti), finalizzati eventualmente anche ad altri scopi e di un database (Allegato 20) avente il duplice obiettivo di valutare l'utilità delle attività oggetto degli scambi infragruppo e la congruità dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

Il database è costituito da due parti:

A. I<sup>^</sup> parte del database che individua le Società i cui scambi con il Gestore unico sono soggetti al controllo da parte dell'EGA, contenente una descrizione della composizione del gruppo, nonché le quote di partecipazione delle società rilevanti ai fini del controllo, in base ai criteri sopra elencati.

B. II<sup>^</sup> parte del database, rappresentata dall'estrazione delle fatture relative alle transazioni infragruppo e da un file riassuntivo dei principali contenuti dei contratti contenente i livelli di dettaglio indicati nel database stesso.

Nel caso di fatture da emettere/ricevere registrate a Bilancio, verranno inserite anche le note dei conti interne relative a tali fatture, inserendo un apposito codice per distinguerle dalle fatture emesse.

La consegna del database dei flussi sugli scambi infragruppo relativi ad ogni anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo (dati di preconsuntivo). La consegna del database si configura come obbligo di comunicazione, e pertanto soggetto a penalizzazione del presente Disciplinare.

In seguito alla trasmissione dei prezziari e del database, il Gestore invierà, entro i tempi di volta in volta stabiliti, per i soli scambi che l'EGA intenderà approfondire:

- il preventivo di spesa specifico dello scambio oggetto di approfondimento, se predisposto;
- copia delle fatture dettagliate dello scambio;
- il verbale dello stato finale dei lavori, se predisposto, e comunque il dettaglio dei costi dei lavori, forniture e servizi forniti/effettuati;
- la documentazione attestante che gli scambi sono avvenuti sulla base della fonte del prezzo del contratto indicato nel database;
- la riepilogazione a consuntivo del numero di attività e operazioni effettuate e loro entità;
- la riepilogazione a consuntivo degli scambi intercorsi per l'anno di competenza per ogni attività del contratto oggetto di approfondimento.

---

<sup>2</sup> Si identifica come controllo, il rapporto di controllo tra imprese individuato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91. In particolare, in riferimento alla definizione di società controllate, il D.Lgs. 127/91 si attiene ai contenuti dell'art. 2359 del codice civile, (1. Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2. Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

Il Gestore predisponde la dichiarazione di veridicità da parte del proprio legale rappresentante, da allegare all'invio del data-base degli scambi infragruppo, nella quale dichiara che gli scambi operati sono effettivamente necessari per la gestione del S.I.I. e che i prezzi adottati nell'ambito degli scambi infragruppo sono prezzi di mercato.

Qualora a seguito dell'analisi della documentazione, l'EGA rilevi, a meno di eventuali note giustificative del Gestore per l'eventuale scostamento del prezzo, che:

- il prezzo effettivo dell'acquisto sia superiore al prezzo di mercato così come sopra definito,
- il prezzo di vendita sia inferiore al prezzo di mercato così come sopra definito,

l'EGA provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare al Gestore l'anomalia del prezzo/costo pagato/praticato e provvederà a illustrare i conseguenti esiti tariffari che intende adottare, chiedendo un riscontro entro un termine congruo e ove necessario dati e documentazione aggiuntivi utili all'apprezzamento dei fenomeni esposti.

Il Gestore riscontra entro tale termine trasmettendo le eventuali informazioni richieste e fornendo le proprie argomentazioni in merito alla decisione che l'EGA intende adottare, unitamente ad eventuali dati aggiuntivi.

L'EGA si esprime entro il termine 10 giorni in merito alle argomentazioni del Gestore e provvede a valorizzare i conseguenti esiti tariffari all'atto della successiva predisposizione tariffaria. L'eventuale richiesta da parte dell'EGA di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni sospende il suddetto termine.

L'eventuale rettifica, ai fini tariffari, del valore del bene o servizio con il valore di mercato verificato (rideterminazione del costo operativo tariffario e/o del costo di investimento riconosciuto ai fini tariffari) potrà avere ad oggetto esclusivamente gli investimenti, le componenti aggiornabili dei costi operativi e le componenti a conguaglio.

## **Art. 14 Obblighi di comunicazione**

Il Gestore, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione, è tenuto a comunicare annualmente all'EGA tutti i dati tecnici, economici e gestionali relativi di norma all'anno precedente e attinenti al S.I.I. oggetto di affidamento. La trasmissione è accompagnata da una nota che evidenzia i motivi degli eventuali scostamenti con i dati forniti nelle annualità precedenti.

Il Gestore è altresì tenuto a conformarsi ai prospetti/format dei documenti allegati al presente Disciplinare, ove previsti, e in mancanza a servirsi di quelli predisposti ai sensi della regolazione vigente. È data facoltà alle parti di proporre modifiche e/o integrazioni ai format approvati concordandone i tempi di messa a regime.

I seguenti dati e documenti sono oggetto di obbligo di comunicazione.

- 1) Servizi gestiti per ogni comune (Allegato 1);
- 2) Quantitativi mensili e annui di acqua prelevata dall'ambiente – grezza (Allegato 2);
- 3) Quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente (Allegato 3);
- 4) Quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione (Allegato 4);
- 5) Quantitativo di acqua non contabilizzato (Allegato 5);

- 6) Dati di perdite idriche per comune (Allegato 6);
- 7) Dati di recupero volumi perdite (Allegato 7);
- 8) Consumi elettrici annui del servizio di acquedotto e autoproduzione di energia elettrica da installazioni ubicate su impianti afferenti al servizio di acquedotto (Allegato 8);
- 9) Caratteristiche qualitative delle acque reflue urbane e delle acque di scarico provenienti dagli impianti di depurazione gestiti (Allegato 9);
- 10) Impianti di depurazione gestiti (Allegato 10);
- 11) Asset DEP: Carichi e Volumi (Allegato 11);
- 12) Asset DEP: Strumentazione di misura delle portate in ingresso (Allegato 12);
- 13) Asset DEP: Carichi Industriali (Allegato 13);
- 14) Asset DEP: Gestioni speciali e provvisorie (Allegato 14);
- 15) Asset DEP: Fanghi (Allegato 15);
- 16) Asset DEP: Recupero di materia ed energia (Allegato 16);
- 17) P.d.I. e P.O.S., unitamente alla documentazione a corredo, secondo quanto previsto all' Art. 5;
- 18) Rapporti trimestrali di monitoraggio (Allegati 17a e 17b);
- 19) Rapporti semestrali di cui all' Art. 10, con indicazione degli interventi critici che comportano o potrebbero comportare scostamenti rispetto alla programmazione ed il dettaglio delle criticità osservate; Relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, i tempi di realizzazione e i cespiti ammortizzabili, nonché gli scostamenti rispetto al P.d.I. e le relative motivazioni (Allegati 18a e 18b);
- 20) Banca dati informativa relativa alla Regolazione sulla Qualità del SII (RQSII): archivi delle registrazioni relativi agli standard organizzativi, inclusivi delle informazioni necessarie alle verifiche previste dalla regolazione pro tempore vigente, secondo i modelli previsti dalla regolazione pro-tempore vigente;
- 21) Documentazione trimestrale e campione definito di utenze relative alle mancate limitazioni per impedimenti tecnici alla limitazione del servizio di acquedotto (Allegato 19);
- 22) Dati sugli scambi infragruppo (Allegato 20);
- 23) Informazioni di natura economica (Allegati 21-26 e ulteriori elementi informativi di cui all' Art. 12 punti da A.1) a A.17));
- 24) Informazioni di natura patrimoniale (Allegati 27-35 e ulteriori elementi informativi di cui all' Art. 12 punti da B.1) a B.15));
- 25) Informazioni di natura tariffaria (Allegati 36-38 e ulteriori elementi informativi di cui all' Art. 12 punti da C.1 a C.3));
- 26) Informazioni di natura finanziaria (Allegati 39-42 e ulteriori elementi informativi di cui all' Art. 12 punti da D.1) a D.4));
- 27) Altre informazioni economico-finanziarie (Allegati 43-44 e ulteriori elementi informativi di cui all' Art. 12 punti E.1) e E.2));

---

I suddetti dati e documenti sono trasmessi di norma secondo il seguente calendario:

- entro il 25 gennaio, 25 aprile, 25 luglio e 25 ottobre il Gestore invia i dati e la documentazione di cui al punto 18);
- entro il 20 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre il Gestore invia i dati e la documentazione di cui al punto 21);
- entro il 15 febbraio il Gestore invia i dati e la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4);
- entro il 28 febbraio il Gestore invia i dati e la documentazione di cui ai punti 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) preconsuntivo;
- entro il 15 marzo il Gestore invia i dati e la documentazione di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 16) salvo diversi termini stabiliti da ARERA nell'ambito della regolazione della qualità tecnica;
- entro il 15 marzo dell'anno in cui si svolge l'aggiornamento della predisposizione tariffaria, il Gestore invia i dati e la documentazione di cui al punto 17);
- entro il 25 marzo il Gestore invia il Rapporto semestrale di cui al punto 19);
- entro il 31 marzo il Gestore invia i dati e la documentazione di preconsuntivo di cui al punto 22), ove applicabile e la Relazione annuale di preconsuntivo di cui al punto 19);
- entro 60 giorni dalla scadenza imposta all'EGA dalla regolazione pro-tempore vigente, nell'anno in cui si svolge la predisposizione tariffaria, il Gestore invia i dati e la documentazione di preconsuntivo di cui ai punti 23), 24), 25), 26) e 27);
- entro il 25 settembre il Gestore invia il Rapporto semestrale di cui al punto 19);
- entro il 31 dicembre il Gestore invia la Relazione annuale di cui al punto 19) e i dati e la documentazione di consuntivo di cui ai punti 23), 24), 25), 26) e 27);
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolge la predisposizione tariffaria, il Gestore invia l'aggiornamento dei dati e della documentazione di cui ai punti 23), 24) e 25);
- entro 30 gg dalla data di scadenza fissata dal DPR recante l'approvazione del MUD nell'anno considerato, il Gestore invia l'aggiornamento dei dati e della documentazione di cui al punto 15);
- entro le tempistiche previste dalla regolazione pro-tempore vigente, il Gestore invia i dati e la documentazione di cui al punto 20).

Ai fini del rispetto delle tempistiche di invio, nel caso in cui la scadenza ricada in un giorno festivo o prefestivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

L'EGA si riserva in successivi atti, ai sensi di quanto stabilito in Convenzione, di modificare ed integrare le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche necessarie all'espletamento delle attività di controllo, anche allo scopo di rispettare tempistiche diverse dettate da enti e soggetti sovraordinati.

In relazione ad esigenze istituzionali e per lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento dell'erogazione del servizio idrico integrato, l'EGA potrà chiedere al Gestore ulteriori informazioni e dati, assegnando un congruo termine per l'invio. Il Gestore è tenuto ad adempiere nei termini indicati dall'EGA.

---

In relazione ai documenti trasmessi l'EGA controlla:

- il rispetto delle tempistiche di invio;
- la completezza quantitativa del documento trasmesso nonché dei dati forniti;
- la completezza qualitativa del documento trasmesso nonché dei dati forniti;
- la congruità con altri documenti trasmessi.

Il controllo si attua attraverso una specifica istruttoria, attivando eventuali richieste/diffide a trasmettere i documenti, ovvero a integrarli e/o fornire i relativi chiarimenti, prima del calcolo di eventuali penali da applicare al Gestore ai sensi dell'Art. 15.

## **Art. 15 Penali e procedura di applicazione**

Il Gestore è tenuto a rispettare gli Obblighi di comunicazione di cui all'art. 14 del presente disciplinare entro i termini ivi previsti. Il Gestore è, altresì, tenuto a rispettare gli obblighi di aggiornamento dei Piani di cui agli art. 28, 29 e 30 della Convenzione di gestione, entro i termini ivi previsti.

La procedura di seguito declinata disciplina l'applicazione delle penalità in relazione a tutti i suddetti obblighi, ad eccezione dei dati di preconsuntivo relativi agli Obblighi di comunicazione di cui all'art. 14, punti 23), 24), 25), 26) e 27) del presente Disciplinare.

L'applicazione delle penali può conseguire ai seguenti inadempimenti:

- a) ritardato assolvimento;
- b) incompleto assolvimento.

### **Valutazione del ritardato assolvimento**

- a) Il ritardato assolvimento è computato in giorni solari consecutivi intercorrenti tra la data (D0) di scadenza prescritta dai citati articoli del presente Disciplinare e/o dalla Convenzione di gestione per l'assolvimento degli Obblighi di comunicazione e la data (D1) di effettiva consegna all'EGA dei relativi documenti/ricevute/prospetti/format/basi dati, come precisato nei pertinenti articoli del presente Disciplinare tecnico.

Ad eccezione dei dati di preconsuntivo relativi agli Obblighi di comunicazione di cui all'art. 14, punti 23), 24), 25), 26) e 27), per ciascuno degli Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, numeri da 1) a 27) del presente Disciplinare tecnico e per ciascuno degli obblighi di aggiornamento dei Piani di cui agli art. 28, 29 e 30 della Convenzione di gestione, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto alla data di scadenza prevista (T1), si applica una penale pari allo 0,000025% del Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG), come specificato nel prosieguo.

Il procedimento di applicazione della penale sarà avviato solo nel caso in cui il ritardo sopra indicato superi la scadenza prevista di 10 giorni solari consecutivi (periodo di tolleranza T2). Superata tale scadenza, la penale si applica a decorrere dalla data originaria di scadenza del relativo Obbligo di comunicazione.

L'ammontare complessivo della penale per ritardato assolvimento non potrà essere computato per un numero di giorni solari consecutivi di ritardo (T3) dalla data di scadenza prevista superiore a 45 (quarantacinque).

Con riferimento agli Obblighi di comunicazione di cui all'Art. 14 punti da 1) a 22) e a ciascun insieme di elementi informativi di cui all'**Error! Reference source not found.** punti da A.1) a E.2) e relativi agli Obblighi di comunicazione di cui all'Art. 14 punti da 23) a 27), la penale A di cui al presente articolo è moltiplicata per il parametro  $\sigma$  di cui all'Allegato 45.

Ritardato Assolvimento (penale A)

- D0: data prescritta di assolvimento di ciascun Obbligo di comunicazione
- D1: data di assolvimento di ciascun Obbligo di comunicazione
- T1: numero di giorni solari consecutivi intercorrenti tra D0 e D1;
- T2: periodo di tolleranza pari a 10 giorni solari consecutivi a decorrere da D0
- T3: periodo di applicazione della penale A; se  $T1 > T2 \rightarrow T3 = \min(T1; 45)$

Obbligo assolto entro il periodo di tolleranza ( $0 \leq T1 \leq T2$ ): penale A = 0

Obbligo assolto oltre il periodo di tolleranza ( $T1 > T2$ ): penale A =  $0,000025\% * VRG * T3$

Valutazione dell'**incompleto assolvimento**.

- b) L'assolvimento di ciascuno degli Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, numeri da 1) a 27) del presente Disciplinare tecnico si considera "incompleto" in caso di mancanza di uno o più elementi relativi ai documenti/ricevute/prospetti/format/basi dati, come precisato nei pertinenti articoli del presente Disciplinare tecnico.

Ad eccezione dei dati di preconsuntivo relativi agli Obblighi di comunicazione di cui all'art. 14, punti 23), 24), 25), 26) e 27), in caso di incompleto assolvimento, per ciascuno degli Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, numeri da 1) a 27) del presente Disciplinare tecnico, l'EGA invia al Gestore una motivata richiesta di integrazione, fissando un termine congruo per l'invio (D3), comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari consecutivi (T4).

Per ciascuna richiesta di integrazione e per ogni giorno di ritardo (T5) rispetto al termine di invio fissato nella richiesta medesima, si applica una penale giornaliera nella stessa misura di cui alla precedente lett. a). Il procedimento di applicazione della penale sarà avviato solo nel caso in cui il ritardo sopra indicato superi 7 (sette) giorni solari consecutivi (periodo di tolleranza T6). Superata tale scadenza, la penale si applica a decorrere dal termine di invio (D3) fissato nella richiesta di integrazione dell'EGA.

Qualora la medesima informazione o il medesimo dato, inteso come elemento informativo elementare o dato sorgente e non come valore derivante da un calcolo o elaborazione, risulti incompleto e sia richiesto in forma identica da più di uno dei prospetti o format o base dati oggetto degli Obblighi di comunicazione di cui all'Art. 14, l'eventuale penale sarà applicata una sola volta per tale specifica e unica incompletezza e con riferimento alla fattispecie che consideri il moltiplicatore  $\sigma$  più elevato.

L'ammontare complessivo della penale per ritardo a seguito di richiesta di integrazione sarà calcolato per il numero di giorni solari consecutivi di ritardo (T7) fino a un massimo di 30 giorni.

Con riferimento agli Obblighi di comunicazione di cui all'Art. 14 punti da 1) a 22) e a ciascun insieme di elementi informativi di cui all'**Error! Reference source not found.** punti da A.1) a E.2) e relativi agli Obblighi di comunicazione di cui all'Art. 14 punti da 23) a 27), la penale B di cui al presente articolo è moltiplicata per il parametro  $\sigma$  di cui all'Allegato 45.

Incompleto assolvimento (penale B)

- D2: data di invio da parte dell'EGA della richiesta integrazione
- D3: data fissata dall'EGA per l'invio da parte del Gestore dell'integrazione richiesta
- D4: data di invio da parte del gestore dell'integrazione richiesta
- T4: numero di giorni solari consecutivi intercorrenti tra D2 e D3 (termine per l'invio  $T4 \geq 7$ )
- T5: numero di giorni solari consecutivi intercorrenti tra D3 e D4
- T6: periodo di tolleranza pari 7 giorni di ritardo rispetto al termine fissato dall'EGA ( $T6 = 7$ )
- T7: periodo di applicazione della penale B: se  $T5 > T6 \rightarrow T7 = \min(T5; 30)$

Integrazione inviata entro il periodo di tolleranza ( $0 \leq T5 \leq T6$ ): penale B = 0

Integrazione inviata oltre il periodo di tolleranza ( $T5 > T6$ ): penale B =  $0,000025\% * VRG * T7$

Nella valutazione dei ritardi, delle mancanze e delle incompletezze nell'assolvimento degli Obblighi di comunicazione, non rilevano eventuali modifiche e/o integrazioni introdotte da sopravvenute disposizioni normative e regolatorie per le quali l'EGA e il Gestore concorderanno le relative tempistiche di invio che, a partire dall'anno successivo, costituiranno aggiornamento degli Obblighi di comunicazione.

Allo stesso modo, nella valutazione dei ritardi e delle incompletezze nell'assolvimento degli Obblighi di comunicazione, non rilevano eventuali modifiche e/o integrazioni ai dati che dovessero essere richiesti al gestore da parte del pool di EGA ai fini delle attività di validazione e asseverazione, così come previsto ordinariamente dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.

In fase di istruttoria finale non potranno essere oggetto di calcolo di penalità eventuali dati e/o informazioni la cui mancanza e/o incompletezza non sia stata rilevata e opportunamente segnalata con i solleciti ad adempiere e le richieste di integrazione previste dall'iter sanzionatorio.

Le penali non sono dovute nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore. È onere del Gestore fornire la dimostrazione di tali fatti e/o circostanze.

Ai fini del calcolo delle penali di cui al presente articolo, il VRG è da considerarsi quello relativo all'anno di competenza dei dati al netto delle componenti a conguaglio ( $RC_{TOT}$ ) calcolate post detrazioni e prima delle rimodulazioni temporali, nonché al netto delle componenti incentivanti legate agli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale.

Con riferimento agli Obblighi di comunicazione con periodicità trimestrale, di cui ai punti 18) e 21) e semestrale, di cui al punto 19) dell'Art. 14, l'importo della penale per ciascun trimestre/semestre è pari rispettivamente al 25% e al 50% di quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Qualora l'EGA accerti, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva delle utenze condominiali per le quali il gestore avesse, al contrario, dichiarato l'impossibilità di intervento e proceduto alla sospensione della fornitura, l'EGA, in applicazione della Regolazione sulla morosità del SII, è tenuto ad applicare, tenendo conto delle cause e delle correlate responsabilità, una penale 30,00 euro e a darne comunicazione all'ARERA per le successive determinazioni di competenza. L'importo della penale è adeguato annualmente mediante l'applicazione dell'indice FOI senza tabacchi.

L'applicazione delle penali di cui sopra è accompagnata da un iter sanzionatorio può essere attivato dall'EGA: in assenza dell'attività di propria competenza la penalità non è applicabile.

Tutte le comunicazioni/notifiche concernenti il procedimento di applicazione delle penali di cui al presente articolo, dovranno essere effettuate mediante trasmissione a mezzo PEC, all'indirizzo che sarà comunicato da ciascuna delle parti contraenti all'atto della stipula della convenzione.

L'iter sanzionatorio ha avvio entro i centottanta (180) giorni successivi alla data di trasmissione prevista dal presente Disciplinare tecnico per ciascun obbligo, come modificata da eventuali richieste di integrazione e/o rettifica da parte dell'EGA. Il procedimento si conclude entro trecentosessantacinque (365) giorni dalla data di avvio.

Le motivazioni e l'importo dell'ammontare complessivo delle penalità per ciascun obbligo previsto nel presente Disciplinare tecnico è comunicata al Gestore per le eventuali controdeduzioni. Il Gestore ha tempo 90 (novanta) giorni dalla ricezione della contestazione, per formulare le proprie deduzioni e difese in merito.

L'EGA adotta il provvedimento sanzionatorio non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dall'invio della contestazione e in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione. L'EGA provvederà a trasmettere al Gestore la contestazione e l'eventuale successivo provvedimento sanzionatorio di cui al paragrafo che precede, affinché siano messe in atto, in primo luogo, tutte le necessarie azioni volte ad evitare e/o correggere i comportamenti contestati nel procedimento sanzionatorio.

L'importo delle penalità, come determinato ai punti precedenti, sarà corrisposto dal Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio, con le modalità ivi indicate; superato tale termine, l'EGA potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 37 della Convenzione per la gestione del SII.

#### Iter Sanzionatorio

- Avvio: entro 180 giorni dalla data di trasmissione (o integrazione/rettifica).
- Controdeduzioni Gestore: 90 giorni dalla ricezione della contestazione.
- Provvedimento sanzionatorio: adottato non prima di 90 giorni dall'invio della contestazione e concluso entro 365 giorni dall'avvio.
- Pagamento da parte del Gestore: entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'ammontare complessivo annuo delle penalità per l'insieme degli Obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, numeri da 1) a 28) del presente Disciplinare tecnico e per ciascuno degli obblighi di aggiornamento dei Piani di cui agli art. 28, 29 e 30 della Convenzione di gestione, non potrà in ogni caso eccedere lo 0,02% del VRG.

Le penali non escludono in nessun caso il diritto a ogni eventuale pretesa risarcitoria, nei casi previsti dalla legge.

Le risorse derivanti dalle penali sono tutte in favore e in disponibilità dell'EGA e saranno destinate al finanziamento di iniziative inerenti al Servizio Idrico Integrato anche a carattere sociale.

---

## **Art. 16 Accertamenti, sopralluoghi e verifiche**

L'EGA può effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 34 della Convenzione di affidamento, con finalità ricognitive e di approfondimento tecnico-amministrativo.

La richiesta di accesso agli impianti o alla documentazione è trasmessa al Gestore con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo particolari circostanze di indifferibilità e urgenza, che saranno puntualmente motivate.

Nella richiesta saranno indicati i documenti, i luoghi e/o gli aspetti oggetto delle attività di accertamento/sopralluogo/verifica.

Le risultanze delle attività svolte potranno essere utilizzate dall'EGA ai fini delle proprie funzioni di monitoraggio, analisi e programmazione.

Le attività dell'EGA possono riguardare:

- a) documentazione, ove disponibile presso le opere o gli uffici competenti;
- b) estrazioni dai sistemi informativi aziendali di dati contabili che non trovano riscontro nelle fonti contabili obbligatorie o nella documentazione fornita a supporto dei dati contabili;
- c) opere oggetto di affidamento e/o comprese nel Pdl, ai fini della verifica dello stato di consistenza e dell'aderenza alle previsioni progettuali.

In relazione ai casi a) e b), qualora emergano anomalie, lacune o aspetti da chiarire, l'EGA provvederà a trasmettere al Gestore un resoconto delle evidenze riscontrate, a cui il Gestore fornirà una risposta o una relazione di chiarimento.

Qualora dalle evidenze riscontrate dall'EGA emergano profili di rilevanza tariffaria, l'EGA trasmette al Gestore una comunicazione in cui illustra i presupposti della decisione che intende adottare e i conseguenti esiti tariffari, chiedendo un riscontro entro un termine congruo e eventualmente richiedendo, ove necessario, dati e documentazione aggiuntivi utili all'apprezzamento dei fenomeni esposti, fissando un termine per il riscontro.

Il Gestore riscontra entro tale termine trasmettendo le eventuali informazioni richieste e fornendo le proprie argomentazioni in merito alla decisione che l'EGA intende adottare, unitamente ad eventuali dati aggiuntivi. L'EGA si esprime entro il termine 10 giorni in merito alle argomentazioni del Gestore e provvede a valorizzare i conseguenti esiti tariffari all'atto della successiva predisposizione tariffaria. L'eventuale richiesta da parte dell'EGA di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni sospende il suddetto termine.